

Accademia Internazionale di Teatro

DIPARTIMENTO ARTI DELLO SPETTACOLO

REGOLAMENTO DIDATTICO

***Del Corso di Diploma Accademico di 1° Livello
in Recitazione***

“ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI TEATRO”

REGOLAMENTO DIDATTICO

Corso Accademico di 1° Livello in Recitazione

PREMESSA Art. 0 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a) Aree disciplinari: raggruppamenti dei settori artistico - disciplinari definiti dal D.M. n. 126 del 30 settembre 2009;
- b) Settori artistico - disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- c) Declaratorie: la descrizione del settore disciplinare;
- d) Campo disciplinare: discipline comprese in uno specifico settore artistico - disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
- e) Attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, situazioni pratiche di laboratorio, alle prove finali, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- f) Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
- g) Scuola: l'insieme dei corsi di studio, raggruppati per materie omogenee;
- h) Corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello;
- i) Ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline previste nei curricula dei corsi di studio e delle norme che li regolamentano;
- j) Curriculum: l'insieme delle attività formative finalizzati al conseguimento del titolo relativo;
- k) Regolamenti didattici: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- l) Credito formativo accademico, di seguito denominato il CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesta ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- m) Obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- n) Offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative e di ricerca attivati dall'Istituto;
- o) Struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento, in riferimento alle Leggi vigenti, alle disposizioni ministeriali, allo Statuto dell'Accademia Internazionale di Teatro e al Regolamento di funzioni e competenze, disciplina il Corso di Diploma Accademico di 1° Livello in Recitazione e il suo Ordinamento Didattico.

Art. 2 - Titoli e corsi di studio

1. È istituito presso l'Accademia Internazionale di Teatro il Corso di Diploma Accademico di 1° Livello in Recitazione, Dipartimento Arti del Teatro, Scuola di Recitazione.

2. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi, non in contrasto con la normativa vigente, che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o partecipazione e per i Corsi regionali di formazione professionale un attestato di qualifica professionale:

- a) Corsi di perfezionamento breve;
- b) Corsi di aggiornamento professionale;
- d) Corsi di formazione professionale, stages, seminari, workshops anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio, in ambito nazionale ed internazionale;
- e) Corsi intensivi, propedeutici e di orientamento per studenti

3. Le iniziative didattiche sono proposte dal Direttore e deliberate dal Consiglio Accademico come disciplinato dal Regolamento di funzioni e competenze del Corso.

Art. 3 - Crediti Formativi Accademici (CFA)

1. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa, sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista dalle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
2. Un credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, comprensiva dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione delle attività artistiche e formative.
3. Di norma, rispetto all'impegno complessivo dello studente per ciascun credito, viene assegnato alle lezioni teoriche il 30% delle ore corrispondenti, alle attività teorico - pratiche il 50%, alle attività di laboratorio il 100%.
4. L'attività annuale media di uno studente è corrispondente a 60 crediti, 180 nel triennio.

Art. 4 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. L'Ordinamento didattico del Corso di 1° Livello in Recitazione prevede un unico tipo di curriculum per tutti gli allievi.
2. L'ordinamento didattico definisce l'articolazione del curriculum del Corso di studio con l'indicazione:
 - a) della denominazione del Corso di studio;
 - b) della Scuola e il Dipartimento di appartenenza;
 - c) degli obiettivi formativi e delle prospettive occupazionali del Corso;
 - d) delle discipline e delle attività formative attivate;
 - e) delle discipline e delle attività formative obbligatorie;
 - f) delle discipline e delle attività formative che possono essere articolate in moduli;

- g) delle differenti tipologie di attività formative: di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori (articolate in uno o più settori artistico-disciplinari) e a scelta dello studente;
- h) dei CFA assegnati a ciascuna attività formativa e delle forme di valutazione per l'attribuzione dei crediti;
- i) dei CFA assegnati alla prova finale e delle caratteristiche della prova stessa;
- l) dei CFA assegnati alle attività a scelta dello studente e delle forme di valutazione per l'attribuzione dei crediti;
- m) della tipologia di svolgimento delle attività formative individuali, di gruppo, collettiva teorica o pratica, di laboratorio e delle propedeuticità;
- n) della preparazione iniziale richiesta agli studenti e le relative modalità di accertamento;
- o) delle propedeuticità e degli sbarramenti contrassegnati dalle lettere "EV" = esame vincolante

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Art. 5 – Organi di governo del Corso di Diploma Accademico di 1° Livello in Recitazione

1. Come disciplinato dal Regolamento degli organi del Corso di Diploma di 1° Livello il coordinamento delle attività didattiche è affidato:
 - a) Al Direttore del Corso
 - b) Al Consiglio Accademico
 - c) Al Collegio dei professori
 - d) Alla Consulta degli studenti
 - e) Al Nucleo di valutazione
2. Il Direttore:
 - coordina lo svolgimento delle attività formative e la verifica dei risultati;
 - formula proposte in ordine all'utilizzo delle risorse;
 - propone la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici del corso;
 - propone iniziative di carattere culturale artistico e scientifico.
 - è il garante della libertà di insegnamento dei docenti dell'Accademia e del diritto degli allievi alla qualità della formazione;
 - vigila sulla osservanza di tutte le norme generali relative all'ordinamento didattico e alla sua effettiva applicazione;
 - convoca e presiede il Consiglio Accademico, del quale fissa l'ordine del giorno;
 - promuove l'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti, qualora dovessero compromettere l'efficienza e il buon andamento della didattica, della ricerca e della produzione artistica.
3. Il Consiglio Accademico:
 - È composto da n° 5 membri:
 - il Direttore dell'Accademia, che lo presiede
 - n°2 docenti dell'Accademia nominati dal Collegio dei Professori
 - n°2 studenti nominati dalla Consulta degli Studenti
 - supervisiona la programmazione didattica e di ricerca dell'Accademia;
 - propone iniziative didattiche volte al miglioramento della qualità dell'offerta formativa
 - esprime il proprio parere in merito al piano di indirizzo e alla programmazione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca;
 - programma annualmente le attività formative a scelta dello studente;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla sospensione e interruzione temporanea degli studi;
- delibera su tutte le questioni attinenti al riconoscimento dei titoli accademici stranieri;
- concede eventuali deroghe agli obblighi di frequenza degli studenti del Corso;
- concede eventuali permessi di collaborazione artistica.

4. Il Collegio dei Professori:

- è composto dall'intero corpo docente, dagli assistenti, istruttori e tecnici e dal Direttore che lo presiede;
- nomina al proprio interno due rappresentanti che fanno parte del Consiglio Accademico, i quali, durano in carica tre anni oppure fino a dimissioni, in tal caso si procede con nuova nomina;
- delibera su tutti i temi riguardanti: le ammissioni, le valutazioni e le prove performative degli allievi;
- nomina annualmente, su proposta del Direttore, le commissioni selezionatrici per gli esami di ammissione;
- svolge ogni attività che supporti l'azione e le decisioni del Consiglio Accademico;
- propone al Direttore l'indirizzo generale per la didattica e la ricerca, partecipa allo sviluppo delle proposte espositive, di sperimentazione e di ricerca.

5. La Consulta degli studenti:

- rappresenta l'organizzazione autonoma degli studenti ed è preposta alla diffusione delle informazioni di interesse degli stessi;
- è composta da tre studenti eletti dall'intero corpo studentesco. Fanno parte della Consulta anche gli studenti nominati all'interno del Consiglio Accademico;
- nomina due rappresentanti che fanno parte del Consiglio Accademico;
- raccoglie le indicazioni degli studenti, indirizza richieste e avanza proposte, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti;
- propone al Consiglio Accademico, sulla base delle istanze espresse dalla componente studentesca, un programma di attività formative.

6. Il Nucleo di Valutazione:

- raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca dell'Accademia;
- acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche;
- redige una relazione annuale sulle attività didattiche e scientifiche e sul funzionamento dell'Accademia.

CAPO I

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO

Art. 6 - Corsi di Diploma accademico di 1° Livello (CDA)

1. Il Corso di Diploma Accademico di 1° Livello persegue l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico - culturali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, garantendo altresì i requisiti formativi per l'accesso a studi di 2° Livello.

Il percorso formativo previsto dai corsi di Diploma di 1° Livello è di norma di durata triennale per un totale di 180 CFA.

Art. 6/1 - Ammissione

1. I corsi di studio presso la Accademia Internazionale di Teatro sono ad accesso programmato subordinato a requisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.
2. L'ammissione al Corso di Diploma Accademico di 1° Livello in Recitazione è riservata ai vincitori del Concorso di ammissione regolamentato annualmente da apposito bando, deliberato dal Consiglio Accademico.
Per partecipare al Concorso è necessario aver conseguito un titolo di Scuola superiore quinquennale.
3. Il Consiglio Accademico delibera annualmente il numero programmato di studenti ammissibili per l'Anno Accademico successivo.
4. Il Concorso di ammissione accerta la predisposizione, l'inclinazione, le competenze tecniche e teoriche, interpretative e/o compositive del candidato attraverso prove pratiche, valutazioni attitudinali e motivazionali normate dal bando.
5. Le date di svolgimento delle prove d'esame e gli indirizzi di selezione sono determinati dal Consiglio Accademico.
6. Le commissioni selezionatrici sono nominate annualmente dal Collegio dei Professori su proposta del Direttore e sono presiedute dal Direttore stesso o da un suo delegato.
7. Al termine del Concorso d'esame di ammissione la commissione selezionatrice stila la graduatoria dei candidati idonei e non idonei.
8. I risultati di ammissione sono pubblicati nell'Albo Accademico e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

Art. 6/2 - Conseguimento del Diploma

1. Per conseguire il Diploma di 1° Livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Parte I - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA

Art. 7 - Attività formative a scelta (quando previste)

1. Le attività a scelta dello studente consistono in attività organizzate dall'Accademia (es. workshop, atelier, laboratori, etc) oppure in attività proposte dal singolo studente e approvate dal Consiglio Accademico.
2. Lo studente può chiedere di frequentare, quando previste, le attività organizzate o proposte dall'Accademia (ad es. atelier, workshop, laboratori, etc.) anche presso istituti italiani o esteri.
Il Consiglio Accademico ha facoltà di deliberare caso per caso l'approvazione della richiesta sulla base della compatibilità della medesima con l'organizzazione logistica e della didattica

Art. 7/1 - Verifica dei risultati delle attività formative

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame per le discipline e le attività formative che lo prevedono;
 - b) il conseguimento dell'idoneità conferita dal docente per le discipline e le attività formative che lo prevedono;
 - c) il superamento dell'attività formativa a scelta dello studente secondo il tipo di attività;
 - d) il superamento della prova finale.

Parte II - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 8 - Accertamento della preparazione degli studenti

1. Ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti, gli esami e le verifiche di profitto sono sostenuti, al termine di ogni ciclo di lezioni della disciplina e a conclusione delle attività formative, dallo studente che abbia rispettato le propedeuticità richieste dagli ordinamenti e sia in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento dei relativi corrispettivi.
2. Gli esami e le verifiche di profitto avranno luogo secondo un calendario predisposto dal Direttore, deliberato dal Consiglio Accademico.
3. La valutazione della preparazione degli studenti può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - Esame orale;
 - Esame pratico (esecutivo, performativo o scritto);
 - Esame di gruppo (fatta salva la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale).
4. La valutazione può essere espressa da:
 - una commissione di valutazione composta almeno da due docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore;
 - dal docente responsabile della disciplina, in caso di una valutazione in itinere.Per tutte le discipline teorico-pratiche e laboratoriali gli esami ed ogni altra forma di verifica del profitto coincidono con le date previste per le dimostrazioni pratiche.
5. Qualora siano previste, le prove di valutazione intermedia non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, i docenti sono comunque tenuti a comunicare agli studenti la valutazione delle prove di valutazione intermedia.
6. Il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato e l'idoneità si intende ottenuta con una votazione minima di 18/30, qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode.
7. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.

Art. 9 - Propedeuticità e sbarramenti

1. Nel mese di dicembre, a conclusione della fase performativa, gli allievi avranno la possibilità di interrompere il percorso di studio. Sarà altresì possibile da parte del Collegio dei Professori, valutare l'opportunità del proseguimento degli studi, relativamente a ciascun allievo.
2. A seguito del D.M. 111/2021 sono state definite vincolanti le materie: Tecniche del Training fisico I, Tecniche della recitazione I, Tecniche di emissione e fono-articolazione I. Pertanto gli studenti del 1° Anno di corso che non abbiano superato gli esami o le altre forme di verifica del profitto nelle suddette discipline sono dichiarati ripetenti e hanno facoltà di riscriversi al medesimo anno di corso a partire dall'anno accademico successivo.
3. Gli allievi dichiarati ripetenti possono ripetere l'anno una sola volta.

Art. 10 - Prova finale di Diploma

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo.
2. Lo studente, per essere ammesso a sostenere la prova finale, deve aver maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi, essere in regola con il pagamento dei corrispettivi e non aver superato la percentuale di assenze consentite del 20% della totalità delle attività formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale.
3. Alla prova finale sono attribuiti 10 (dieci) crediti formativi.

4. La prova finale consiste nella partecipazione in qualità di attore al Saggio finale e nella discussione di una propria tesi elaborata a scelta tra:
 - a) una tesi di carattere storico - teorico - metodologico, sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi;
 - b) un progetto artistico sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi.
5. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque docenti. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato e comprende il/i docenti che hanno curato la preparazione della prova finale. Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni.
6. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10/110.

Il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici viene assegnato in base: alla prova performativa finale, alla tesi teorica o progettuale e tenuto conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'apprendimento, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.
Per ottenere la lode la media ponderata finale dovrà essere pari ad almeno 101/110.
7. L'Accademia rilascia, come supplemento di diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo di studio.

Parte III - QUALITÀ DELLA DIDATTICA

Art. 11 - Attività di orientamento

Su delibera del Consiglio Accademico:

1. L'Accademia attiva per i propri studenti servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Su proposta del Direttore e delibera del Consiglio Accademico per quanto di sua competenza, l'Accademia istituisce per i propri studenti attività di tutorato volte al coordinamento dei servizi per gli studenti e volte all'informazione sui corsi di studio, sul funzionamento didattico, sulle attività produttive e le iniziative culturali dell'Istituzione e su quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti.

Parte IV - RESPONSABILITÀ DIDATTICHE

Art. 12 - Individuazione delle responsabilità

1. Il Calendario Accademico è emanato annualmente dal Direttore, previa Delibera del Consiglio Accademico.
2. L'orario e l'ubicazione spaziale delle lezioni e delle attività formative del Corso è pubblicato a firma del Direttore con cadenza periodica, di norma trimestrale.
3. Per le discipline laboratoriali e pratiche le classi possono essere divise in "Gruppi". Garantendo un monte ore complessivo pari per entrambi i "Gruppi".

CAPO III STUDENTI

Parte I - NORME GENERALI

Art. 13 - Iscrizione a corsi d'insegnamento singoli

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o Extra Comunitari, studenti o neodiplomati da Accademie o Istituti per la formazione di attori e registi, con i quali l'Accademia abbia siglato specifici protocolli d'intesa, possono essere ammessi a frequentare singoli corsi, stage o workshop dell'Accademia a condizione che dimostrino una buona conoscenza della lingua italiana.
2. Il Consiglio Accademico e il Consiglio Direttivo, per quanto di sua competenza, delincono l'ammissibilità sulla base della praticabilità di tale inserimento in termini di logistica e organizzazione del piano didattico, economico e produttivo.
3. Gli studenti ammessi possono richiedere il riconoscimento e regolare attestazione dei crediti acquisiti.
4. L'iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento dei corrispettivi stabiliti.

Art. 13/2 - Frequenza

1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria nel rispetto del Calendario Accademico e dell'orario delle lezioni.
2. Ogni allievo deve considerarsi, nell'arco del corso di studi in Accademia, a disposizione per tutte le attività, ordinarie e straordinarie, sia didattiche sia di spettacolo sia di sperimentazione.
3. La percentuale di presenze necessarie ai fini dell'assolvimento dell'obbligo non può essere inferiore all'80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale. Lo studente che risulti con frequenza inferiore all'80% della totalità delle attività formative e che non sia oggetto di deroga, da parte del Consiglio Accademico, è dichiarato ripetente.
4. Sono da considerarsi eventuali motivi di deroga:
 - a) gravi motivi di salute certificati;
 - b) gravi motivi personali riconosciuti dal Consiglio Accademico;
 - c) appartenenza ad Organi o Commissioni le cui sedute coincidano con gli orari di lezione;
 - d) partecipazione a progetti o iniziative dell'Istituzione, su autorizzazione del Direttore, sentito il parere del docente della lezione.
5. Assenze continue e ingiustificate non sono tollerate e comportano l'esclusione dall'Accademia. Tutte le assenze durante i periodi di preparazione dei Saggi vengono considerate ingiustificate.
6. La frequenza alle lezioni è annotata quotidianamente attraverso la firma dello studente sul registro Accademico ed è responsabilità individuale dello studente compilare il relativo registro.
7. In caso di emergenza sanitaria tutte le lezioni, secondo quanto disposto dalle autorità preposte, potranno tenersi a distanza in via telematica.

Art. 13/3 - Durata dei corsi

1. Il Corso ha durata triennale, gli studenti sono impegnati a tempo pieno secondo il calendario accademico e hanno obbligo di frequenza.

Art. 13/4 - Recupero dei debiti formativi

1. Gli studenti che non abbiano superato gli esami o le altre forme di verifica di profitto, non ottenendo relativo credito, fatta eccezione per le materie vincolanti di cui all'art.9, potranno recuperare il debito formativo durante l'anno e comunque entro il 3° anno di corso. Rispettando in ogni caso la propedeuticità delle discipline con più di una annualità.
2. Gli studenti che allo scadere dei tre anni non abbiano maturato i CFA sufficienti per essere ammessi a sostenere la prova finale o che pur in presenza di crediti maturati non abbiano sostenuto la prova finale, possono chiedere di recuperare, senza maggior aggravio economico per l'istituzione, i crediti e sostenere la prova finale nell'Anno Accademico successivo assumendo per un anno la qualifica di

studente fuori corso. Tale facoltà verrà o meno concessa dal Consiglio Accademico, valutate le condizioni logistiche e in accordo con il Consiglio Direttivo.

Art. 13/5 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1. Relativamente al 1° Anno di Corso lo studente ha facoltà di chiedere il congelamento della frequenza e della propria carriera accademica per l'intero Anno Accademico superate le tre materie vincolanti del 1° anno di corso (Tecniche della recitazione, Tecniche del training fisico, Tecniche di emissione e fono-articolazione). Chiedendo successivamente di frequentare l'anno di corso congelato.
2. Relativamente al 2° e 3° Anno di Corso lo studente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento il congelamento della frequenza e della propria carriera accademica per l'intero Anno Accademico. Chiedendo successivamente di frequentare l'anno di corso congelato.
3. Il congelamento della carriera accademica sarà mantenuto in essere per un massimo di 8 anni.
4. Lo studente qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando il curriculum accademico svolto. La concessione di tale richiesta è sottoposta a delibera del Consiglio Accademico che ne valuterà la praticabilità in termini logistici e di organizzazione del piano didattico.

Art. 13/6 - Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed iscriversi ex novo al medesimo o ad altro corso.
2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.
4. Lo studente che abbia confermato la propria iscrizione al 2° e 3° anno accademico, al termine del 1° anno di corso, e intenda rinunciare agli studi durante l'attività didattica, non avrà diritto al rimborso dei corrispettivi già versati e dovrà altresì versare l'intero ammontare dei corrispettivi relativi.

Parte II – TITOLI ACCADEMICI

Art. 14 - Rilascio dei Diplomi accademici

1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Accademia Internazionale di Teatro vengono rilasciati dal Direttore.

Art. 14/1 - Riconoscimento di titoli accademici stranieri

1. Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l'equiparazione dei titoli dei due paesi, l'Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo e dall'emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento a condizione che il piano di studi non sia difforme per un numero di discipline superiore ad un terzo. In questo caso l'ammissione avverrà con l'identificazione delle discipline e dei crediti supplementari da acquisire.
2. In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1, il riconoscimento viene effettuato dall'Accademia attraverso procedimento di valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento.
3. Le domande di riconoscimento possono essere presentate al Direttore in qualunque periodo dell'anno.
4. L'interessato al riconoscimento di titolo straniero è tenuto a presentare, oltre al titolo straniero in originale e in traduzione in lingua italiana, altri documenti di rito:

- a) certificazione degli esami di profitto sostenuti con l'indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti formativi acquisiti;
- b) programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattico-formativa seguita;
- c) il titolo di Scuola superiore che ha consentito l'iscrizione all'Accademia.

5. Un'apposita Commissione di valutazione, designata dal Consiglio Accademico, provvede all'esame delle domande ed alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell'equipollenza del titolo. Il Consiglio Accademico delibera in via definitiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell'equipollenza.

6. Qualora il riconoscimento dell'equipollenza non abbia acquisito parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.

Art. 14/2 - Certificazioni dei titoli di studio

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il Diploma Accademico di 1° Livello in originale.

Art. 14/3 – Altre Certificazioni

1. La Segreteria studenti rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

2. L'Accademia rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

Parte III – DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 15 – Permessi di collaborazione artistica

1. I permessi di collaborazione artistica (partecipazioni a spettacoli dal vivo amatoriali e non, reading, produzioni radio-cinematografiche e di qualsiasi natura artistica) possono essere solo eccezionalmente concessi, su delibera del Consiglio Accademico.
2. Lo studente ha l'obbligo di presentare domanda di permesso di collaborazione artistica al Consiglio Accademico prima di accettare qualsiasi forma di collaborazione, anche a titolo gratuito, e comunque almeno un mese prima dell'inizio dell'attività stessa, specificando la tipologia di attività, l'ente di produzione, il regista e la durata dell'impegno.
3. Lo studente che non avendo presentato domanda o avendo ricevuto un diniego dovesse procedere ad accettare la collaborazione in oggetto è dichiarato decaduto.
4. Qualora l'offerta di collaborazione provenisse da istituzioni o enti di produzione di comprovata rilevanza sul piano artistico e culturale o da singoli artisti di comprovata esperienza e chiara fama, lo studente può chiedere che l'Accademia stipuli con i soggetti di cui sopra un protocollo d'intesa allo scopo di definire congiuntamente un percorso didattico personalizzato per lo studente durante il periodo di impegno lavorativo. In questo caso lo studente può chiedere che tale percorso didattico venga considerato sostitutivo del percorso didattico previsto per lo stesso periodo dal piano di studi dell'Accademia e il riconoscimento dei relativi crediti.

TITOLO III COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

Art. 16 – Comunicazione

1. Annualmente l'Accademia pubblica il “Manifesto degli studi” previa delibera del Consiglio Accademico. Esso indica:
 - a) Il Bando di concorso per l'ammissione al corso di recitazione
 - b) Il numero massimo programmato di iscritti per ogni corso
 - c) Le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessari all'iscrizione ai corsi
 - d) I piani di studio, con le relative discipline
 - e) Le norme relative alla frequenza
 - f) Il calendario accademico

Art. 17 – Regolamento degli studenti

1. L'Accademia pubblica il “Regolamento degli studenti” previa delibera del Consiglio Accademico.

TITOLO IV ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 18 - Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'Anno Accademico 2021/2022.
2. Il Consiglio Accademico è l'organo istituzionale preposto a formulare eventuali modifiche o aggiornamenti.

Il Direttore
Silvia Marcotullio